

Liquidatore revocabile per giusta causa se nega al socio i documenti gestori

Secondo il Tribunale di Milano si tratta di un motivo sufficiente a incrinare il rapporto fiduciario tra ente e liquidatore

/ Antonio FLORIO e Maurizio MEOLI

Può essere revocato per giusta causa il liquidatore che, in ragione della richiesta da parte del socio unico di accedere alla documentazione della liquidazione in corso, esprima il proprio diniego, paventando una presunta insussistenza del **diritto di controllo** in capo al richiedente. Tale circostanza configura, infatti, un motivo plausibile di compromissione del rapporto fiduciario intercorrente tra la proprietà dell'ente e il liquidatore stesso.

È quanto stabilito, in linea di principio, dal Tribunale di Milano nella sentenza n. [6650](#) del 14 giugno 2017.

Nella specie, Tizio conveniva in giudizio la srl che, a fronte del proprio scioglimento anticipato, lo aveva nominato co-liquidatore della società. In particolare, la sua domanda si basava sul risarcimento del danno arrecatogli dalla delibera assembleare con cui era stata disposta la sua **revoca**.

L'allontanamento dall'incarico era stato fondato sul fatto che Tizio:

- aveva eseguito una serie di attività non condivise con il socio unico, le quali avevano appesantito il Piano di liquidazione con una serie di spese impreviste;
- aveva esplicitato in un'apposita comunicazione che non riteneva sussistente il diritto del socio di accedere alla documentazione gestoria.

Tizio lamentava un'estrema genericità nelle motivazioni addotte, e, dunque, l'assenza di una **giusta causa**. Inoltre, a suo dire, non si poneva alcun obbligo di condivisione informativa in merito alle più generiche decisioni gestorie. Ciò in quanto i riferimenti essenziali per lo svolgimento del suo ufficio erano solo il Piano di liquidazione e l'accordo di ristrutturazione del debito che la società, ex [art. 182](#) del RD 267/1942, aveva costituito con i propri creditori. Dunque, i suoi oneri informativi dovevano essere considerati solo nell'ottica delle attività espletate per tali atti (cui gli era stato richiesto esplicitamente di attenersi nella delibera di nomina) e non in riferimento alla **stretta gestione societaria**.

La società ribatteva affermando che i rapporti fra il socio unico e il co-liquidatore si erano fatti, nel corso del tempo, sempre più tesi, in quanto Tizio si rifiutava di fornire le informazioni richiestegli, ritenendo erroneamente, tra l'altro, di avervi dato adempimento esponendo solo i documenti connessi all'accordo di ristrutturazione. Ciò che veniva infruttuosamente richiesto, infatti, era l'esercizio del controllo sugli atti relativi agli incarichi conferiti e ai compensi erogati dai tempi della sua nomina a liquidatore. Inoltre, l'ente sottolineava

come Tizio avesse assunto impegni economici per cui non aveva chiesto alcuna **approvazione**, violando, così, quanto prescritto dal succitato accordo e provocando forti perplessità in merito alla fiducia da riporre nelle sue mani.

Il Tribunale rigetta la domanda proposta da Tizio.

Si precisa, in premessa, che il testo dell'ultimo comma dell'[art. 2487](#) c.c. (secondo cui i liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal Tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero) non lascia intendere che sussiste una facoltà secondo cui i liquidatori possono essere revocati *ad nutum* senza l'impegno di proporre **adeguate motivazioni**, in quanto la giusta causa non può rilevare solo in caso di revoca giudiziale.

Infatti, la collocazione letterale che la norma attribuisce alla giusta causa (accostandola alla revoca giudiziale) deve essere interpretata, più che altro, come tesa a "limitare" le richieste al Tribunale nelle sole ipotesi in cui ricorrono adeguate argomentazioni (evitando così il proliferare di **richieste immotivate**).

Inoltre:

- la giusta causa di revoca (escludente il risarcimento per il revocato) deve essere, in ogni caso, espressamente enunciata (anche nelle srl) nella decisione assembleare che indichi le ragioni della revoca, senza che queste, ove omesse nell'atto deliberativo, possano essere **integrate** in prosieguo o nel corso del giudizio;
- la causa di revoca è "giusta" non solo quando la condotta del mandatario abbia integrato specifiche violazioni di norme di legge o prescrizioni contrattuali, ma anche quando si sia manifestata secondo atti volti a **compromettere** irrimediabilmente la doverosa fiducia che deve legare il soggetto preposto al preponente.

L'assemblea dei soci ha, dunque, la facoltà di revocare *ad nutum* il liquidatore, ma l'assenza di giusta causa, in ogni caso, implicherebbe la determinazione del diritto al risarcimento del danno in capo al revocato.

Riportando quanto sopra al caso di specie, si stabilisce che, nonostante l'indubbia genericità di parte delle motivazioni di revoca, il negato accesso alla documentazione sociale, oltre a integrare una palese **violazione** di legge ([art. 2476](#) comma 2 c.c., sul controllo dei soci), determina un motivo sufficiente a incrinare il rapporto fiduciario tra società e liquidatore.

Configurandosi una giusta causa di revoca, non poteva riconoscersi alcun diritto al **risarcimento del danno** in capo al revocato.